

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2009, n. 95

Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 267/2000, sottoscritto in data 20/04/2009 dalla Regione Piemonte e dal Comune di Fossano, per la realizzazione di un complesso sportivo in via S. Lucia nel Comune di Fossano.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

con comunicazione del 30.07.2008 prot. n. 25549/08, il Comune di Fossano ha presentato l'istanza per attivare il procedimento di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D. lgs. 267/2000, finalizzato alla realizzazione di un nuovo campo di calcio in erba sintetica nell'ambito del Villaggio Sportivo di via S. Lucia in Fossano;

l'area oggetto dell'iniziativa è inserita nella perimetrazione di un comparto, nella fattispecie comparto "N" degli ambiti residenziali in attuazione del P.E.C. n. 43, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26.04.2004, acquisita alla proprietà comunale a seguito della cessione della stessa da parte dei soggetti proponenti all'atto della sottoscrizione della convenzione registrata in Fossano il 28.06.2004;

l'iniziativa oggetto dell'Accordo di Programma prevede la realizzazione, a margine dell'attuale villaggio sportivo "Santa Lucia", delle seguenti opere:

- campo di calcio regolamentare di dimensioni 100x60 mt., realizzato in erba sintetica, delimitato con una recinzione metallica, che consente, secondo il regolamento della Federazione Gioco Calcio (F.I.G.C.), l'utilizzo del campo fino alle categorie della Lega nazionale semiprofessioniste C e D;
- tribune coperte illuminate per la pratica sportiva notturna e di capienza prevista di 300 spettatori;
- locale biglietteria e un blocco servizi per il pubblico, collocati ai lati delle tribune;
- campo da calcetto, collocato in testa al campo più grande, di misure regolamentari 18x36 mt., utilizzabile come spazio per il riscaldamento e per gli allenamenti di pertinenza del campo a 11, oppure per la pratica agonistica del gioco a 5;
- blocco spogliatoi per l'utilizzo da parte degli utenti dei due campi da gioco, che contiene quattro locali per gli atleti, due per gli arbitri e due locali di servizio a magazzino;

la Presidente della Regione Piemonte, con nota prot. n. 12793/SA01/1.45 del 24 settembre 2008, ha convocato ai sensi dell'art. 34, comma 3° del D. lgs. 267/2000, la prima Conferenza di Servizi per il giorno 3 ottobre 2008, successivamente rinviata alla data del 13 ottobre 2008;

il Responsabile del Procedimento nella suddetta seduta ha redatto apposito verbale dal quale si evince che, in merito alla proposta di variante urbanistica, è stato messo in evidenza che l'aggregazione dell'area a servizi afferente al PEC con l'area a impianti sportivi adiacente all'intervento, proposta come dividente delle aree del PEC, potesse determinare la formazione di nuovi indici di edificabilità, nuove schede di intervento, nonché una diversa realtà urbanistica, tale da configurare la variante proposta in accordo di programma, come mera variante urbanistica che le disposizioni regionali in materia di accordi di programma non consentono; dal verbale si evince altresì che in conseguenza di quanto sopra rilevato, la Conferenza di Servizi ha richiesto al Comune di Fossano di predisporre una diversa proposta di variante che escludesse la dividente tra l'area a servizi e l'area edificata del PEC; con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 06.11.2008 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento da parte del responsabile del procedimento dell'accordo di programma, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 46235/DA0811 del 21.10.2008, ha convocato la seconda Conferenza di Servizi per il giorno 23.10.2008 per la valutazione definitiva della proposta progettuale e delle varianti urbanistiche, rielaborate a seguito delle richieste formulate nella seduta della prima conferenza di servizi;

il Responsabile del Procedimento nella suddetta seduta ha redatto apposito verbale dal quale si evince che il Comune di Fossano ha provveduto ad inviare le nuove tavole di variante al P.R.G.C. vigente ed adottato, con l'eliminazione della dividente tra l'area a servizi e l'area edificata del P.E.C., richieste nella seduta della Conferenza del 13.10.2008, riconducendo l'area di 12457 mq. nell'ambito del perimetro del P.E.C. classificato con la lettera "N". Sono stati inoltre acquisiti i pareri espressi dagli Enti e dai settori regionali competenti, ed approvato all'unanimità il progetto preliminare edilizio e le proposte di variante collegate, nonché è stato dichiarato dal responsabile del procedimento la non necessità a procedere all'applicazione della VAS;

dalla documentazione progettuale e urbanistica esaminata nelle sedute della Conferenza di Servizi, si evince che l'area in oggetto è attualmente individuata al foglio n. 122, mappali n. 1140, 1143, 1146 (parte) ed è classificata dal P.R.G.C. vigente, con destinazione ad "area per il verde di arredo" disciplinata dall'art. 4.1.2 lettera c) delle N.T.A. che allo stato attuale non consente l'attuazione degli interventi in oggetto. Con la proposta di variante al P.R.G.C. vigente nell'ambito dell'Accordo di Programma l'area viene classificata come "area a verde attrezzato", disciplinata dall'art. 4.1.2 lettera e) delle N.T.A., che con l'applicazione dell'utilizzazione fondiaria pari a 0,1 mq./mq. e con riferimento a 12.457 mq. di superficie, consente la realizzazione di una struttura sportiva di 1.245,70 mq.; la variante consiste altresì nella modifica cartografica dell'area con la sostituzione della retinatura nelle tavole Zonizzazione in scala 1:5.000 e Tav. 1.1.3 in scala 1:2.000; la variante contempla inoltre la modifica nell'ambito dell'art. 4.2.7. della nota 3 al comma 3. Analogamente l'area è altresì individuata dal P.R.G.C. adottato con D.C.C. n. 66 del 16/06/2008, come "area a verde pubblico attrezzato per il gioco bimbi e il tempo libero", soggetta alle disposizioni di cui all'art. 35 comma 7 delle N.T.A. che allo stato attuale non consente, come per il P.R.G.C. vigente, l'attuazione degli interventi in oggetto. Con la proposta di variante al P.R.G.C. adottato nell'ambito dell'accordo di programma, l'area viene classificata come "area a verde attrezzato per impianti sportivi", disciplinata dall'art. 35 comma 8 delle N.T.A., che con un indice di utilizzazione fondiaria di 0,6 mq./mq. su una superficie di riferimento di 12.457 mq., consente la realizzazione della struttura sportiva di 7.474,20 mq.; la variante consiste altresì nella modifica cartografica dell'area con la sostituzione della retinatura nelle tavole 1C – Territorio libero in scala 1:10.000 e tavola 2B – Zonizzazione capoluogo in scala 1:2.000;

con nota prot. n. 38988 del 15.12.2008, il Comune di Fossano ha trasmesso al responsabile del procedimento la certificazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti amministrativi dell'accordo di programma, nonché della variante al P.R.G.C. vigente e al nuovo P.R.G.C. adottato, e l'attestazione che, nei termini previsti dalle disposizioni di legge, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse;

Preso atto che:

- il responsabile del procedimento, nell'ambito delle sedute della conferenza di servizi, ha acquisito i pareri di settori ed Enti istituzionali competenti elencati al paragrafo 15 dell'accordo di programma;
- a seguito della richiesta formulata in sede della prima Conferenza di Servizi del 13/10/2008 di predisporre della nuova documentazione urbanistica, la precedente documentazione, elencata a pagina 5 dell'accordo di programma, è stata annullata in data 16/10/08 ed è depositata ufficialmente agli atti del responsabile del procedimento;
- il quadro economico generale dell'intervento per la realizzazione del complesso sportivo in Via S. Lucia prevede un costo complessivo che ammonta ad € 1.932.000,00 con una copertura finanziaria da parte della Regione Piemonte di € 1.200.000,00 e la rimanente quota, pari a € 732.000,00, a carico del Comune di Fossano;

▪ la Giunta regionale con atto deliberativo n. 1-11153 del 6 aprile 2009 ha approvato la proposta oggetto dell'Accordo di Programma e l'impegno finanziario che prevede l'erogazione di € 1.200.000,00 così ripartito:

- Euro 600.000,00 per l'anno 2009
- Euro 600.000,00 per l'anno 2010

a valere sui fondi del capitolo specifico degli accordi di programma;

▪ il presente decreto di adozione dell'Accordo di Programma prevede l'individuazione dei legali rappresentanti degli Enti sottoscrittori o dei loro delegati, facenti parte del Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 34 del D. lgs n. 267/2000, che si avvarrà per l'espletamento delle sue funzioni dei funzionari dei singoli Enti competenti per materia, coordinati dal responsabile del procedimento;

Visti:

- la documentazione riguardante la proposta progettuale, urbanistica ed amministrativa, riferita all'iniziativa oggetto dell'Accordo di Programma, descritta dettagliatamente al punto 17 delle premesse dell'Accordo di Programma;
- il testo dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Piemonte e dal Comune di Fossano in data 20/04/2009;
- la Deliberazione n. 66 del 21.04.2009 del Consiglio Comunale di Fossano di ratifica dell'adesione del Sindaco alla firma dell'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Comune di Fossano in data 20.04.2009;
- l'art. 34 del D. lgs. n. 267/2000;
- la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997, "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. n. 51/1997, art. 17", modificata con D.G.R. n. 60-11776 del 16.2.2004;
- la D.G.R. n. 60-11776 del 16.02.2004 "Modifica all'art. 7, comma 7.1. delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma (D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997)";
- la scheda di intervento relativa all'iniziativa oggetto dell'accordo di programma che costituisce parte integrante dell'accordo medesimo;

decreta

Art. 1

E' adottato, ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 34 del D. lgs. n. 267 del 18.08.2000, l'Accordo di Programma, unitamente agli atti urbanistici, progettuali ed amministrativi allegati al medesimo, depositati in originale presso gli uffici della Presidenza della Regione Piemonte – Piazza Castello 165, Torino. L'Accordo, sottoscritto in data 20 aprile 2009 tra la Regione Piemonte e il Comune di Fossano, è finalizzato alla realizzazione di un complesso sportivo in via S. Lucia nel Comune di Fossano.

Art. 2

L'Accordo di Programma adottato con il presente Decreto prevede, a margine dell'attuale villaggio sportivo "Santa Lucia", la realizzazione delle seguenti opere:

- campo di calcio regolamentare di dimensioni 100x60 mt., realizzato in erba sintetica, delimitato con una recinzione metallica, che consente, secondo il regolamento della Federazione Gioco Calcio (F.I.G.C.), l'utilizzo del campo fino alle categorie della Lega nazionale semiprofessioniste C e D;
- tribune coperte illuminate per la pratica sportiva notturna e di capienza prevista di 300 spettatori;
- locale biglietteria e un blocco servizi per il pubblico, collocati ai lati delle tribune;
- campo da calcetto, collocato in testa al campo più grande, di misure regolamentari 18x36 mt., utilizzabile come spazio per il riscaldamento e per gli allenamenti di pertinenza del campo a 11, oppure per la pratica agonistica del gioco a 5;

- blocco spogliatoi per l'utilizzo da parte degli utenti dei due campi da gioco, che contiene quattro locali per gli atleti, due per gli arbitri e due locali di servizio a magazzino.

Art. 3

L'adozione dell'Accordo di Programma, con il presente Decreto, determina, ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 34 del D. lgs. n. 267 del 18.08.2000, le variazioni urbanistiche, cartografiche e normative delle N.U.E.A. del P.R.G.C. vigente e del P.R.G.C. adottato dal Comune di Fossano con D.C.C. n. 66 del 16/06/2008, i cui contenuti sono illustrati all'art. 4 del dispositivo dell'A.d.P. e nella documentazione urbanistica allegata all'Accordo di Programma ed elencata al paragrafo 17 delle premesse dell'accordo medesimo. Le variazioni urbanistiche oggetto di autorizzazione con il presente Decreto riguardano:

variante al P.R.G.C. vigente:

- variazione dell'art. 4.1.2 delle N.T.A. che attualmente classifica alla lettera c) l'area oggetto dell'accordo come "area per il verde di arredo", con l'introduzione nel medesimo art. 4.1.2 della lettera e), che classifica la nuova destinazione urbanistica come "area a verde attrezzato";
- modifica cartografica dell'area oggetto dell'intervento, con la sostituzione della retinatura corrispondente nelle tavole di zonizzazione in scala 1:5000 e tav. 1.1.3 in scala 1:2000 relative alla proposta di variante;
- modifica nell'ambito dell'art. 4.2.7 – aree residenziali di nuovo impianto al comma 3 della nota descrittiva 3 riferita al comparto "N", con:
 - l'introduzione alla seconda riga dopo, il termine "cessione", della seguente espressione: "comprende anche i mappali n. 1140, 1143, 1146 (parte) del foglio 122, ma...";
 - la soppressione dell'espressione: "il S.U.E. è obbligatoriamente sottoposto alla cessione del 60% della S.T. come precedentemente specificata";
 - l'introduzione al termine del capoverso della seguente espressione "sono comunque fatti salvi i contenuti del PEC 43";

variante al P.R.G.C. adottato con D.C.C. n. 66 del 19/06/2008:

- variazione dell'art. 35 comma 7 delle NTA che attualmente classifica l'area oggetto dell'accordo come "area a verde pubblico attrezzato per il gioco bimbi ed il tempo libero", con l'introduzione del comma 8 che classifica la nuova destinazione urbanistica come "area a verde attrezzato per impianti sportivi";
- modifica cartografica dell'area oggetto dell'intervento, con la sostituzione della retinatura corrispondente nelle tavole 1C – territorio libero in scala 1/10000 e tavola 2B - zonizzazione capoluogo in scala 1/2000 relative alla proposta di variante.

Art. 4

L'adozione dell'accordo di programma con il presente Decreto definisce il quadro finanziario generale delle opere per un costo complessivo di € 1.932.000,00, la cui copertura è così ripartita:

€ 732.000,00 a carico del Comune di Fossano;

€ 1.200.000,00 a carico della Regione Piemonte, secondo le modalità indicate all'art. 2 del dispositivo dell'Accordo di Programma.

Art. 5

L'adozione dell'accordo di programma con il presente Decreto determina, come specificato all'art. 7 del dispositivo dell'accordo, la definizione di una appendice al medesimo riguardante l'approvazione in sede di Conferenza di Servizi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 del D. lgs. n. 267/2000 e art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del progetto definitivo e l'acquisizione dei pareri di competenza da parte dei soggetti od Enti preposti alla valutazione di merito costituendo applicazione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire in favore del legale rappresentante del Comune di Fossano, in applicazione del 4° e 5° comma dell'art. 34 del D. lgs. n. 267/2000, così come deliberato dal Comune medesimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 21/04/2009.

Art. 6

L'adozione dell'accordo di programma con il presente Decreto consente, con le norme specificate all'art. 6 del dispositivo dell'accordo, eventuali variazioni o modifiche in corso d'opera degli interventi oggetto dell'accordo di programma medesimo.

Art. 7

L'Accordo di Programma adottato con il presente Decreto, come concordato dalle parti, ha validità decennale con decorrenza dalla pubblicazione sul BUR del Decreto di adozione dell'Accordo di Programma. Eventuali proroghe dei termini dell'accordo, richieste dal soggetto proponente, saranno valutate ed autorizzate dal Collegio di Vigilanza.

Art. 8

La Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'art. 34 del D. lgs. n. 267/2000 e dall'art. 8 del dispositivo dell'Accordo sono esercitati da un Collegio di Vigilanza appositamente istituito e composto da:

- Presidente della Regione Piemonte o suo delegato con funzioni di Presidente;
- Sindaco del Comune di Fossano o suo delegato.

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile del Procedimento con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti sottoscrittori.

E' dato incarico al Responsabile del Procedimento di trasmettere ai soggetti firmatari copia conforme del presente Decreto, unitamente al testo dell'Accordo di Programma e alla documentazione allegata al medesimo.

Il presente provvedimento unitamente al testo integrale dell'accordo di programma saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Mercedes Bresso

Allegato